

D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#).
(Gazz. Uff. n. 292 del 11 novembre 1972 S.O.)

Titolo I
Art. 19-bis1

Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi[\(1\)](#)
Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 30](#)*, comma 1, lett.*
c), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

Versione: 10

Modificativo: 30, comma 1, lett. c), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

Entrata in vigore:
13 dicembre 2014

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:

a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;[\(7\)](#)

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;[\(7\)](#)

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;[\(5\)](#) [\(8\)](#)

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore;[\(7\)](#)[\(9\)](#)

e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni di trasporto di

persone;[\(6\)](#)

f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;

[[g) imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal D.M. 28 dicembre 1995, del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;[\(2\)](#) [\(10\)](#)]

h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta; [\(3\)](#)

i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis.[\(4\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 3](#), comma 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[\(2\)](#) Lettera abrogata dall'[art. 1](#), comma 261, lett. e), n. 3), L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per la decorrenza dell'applicazione di quest'ultima disposizione, vedi il comma 264, lett. c), del predetto [art. 1](#), L. 244/2007.

[\(3\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 31](#), comma 1, lett. a), n. 2), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, così dall'[art. 30](#), comma 1, lett. c), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

[\(4\)](#) Lettera modificata dall'[art. 3](#), comma 1, lett. a), D.lgs. 19 novembre 1998, n. 422. A norma del successivo comma 3, del medesimo [art. 3](#), D.Lgs. 422/1998, le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998. Successivamente la presente lettera è stata modificata dall'[art. 35](#), comma 8, lett. b), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, [n. 248](#).

[\(5\)](#) Lettera modificata dall'[art. 1](#), comma 2-bis, D.L. 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2006, [n. 278](#) e, successivamente, sostituita dall'[art. 1](#), comma 261, lett. e), n. 1),

L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per la decorrenza dell'applicazione di quest'ultima disposizione, vedi il comma 264, lett. c), del predetto [art. 1](#), L. 244/2007.

(6) Lettera modificata dall'[art. 1, comma 304](#), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al presente comma, spettano nella misura del 50 per cento. Successivamente, la presente lettera è stata modificata all'[art. 1](#), comma 261, lett. e), n. 2), L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per la decorrenza dell'applicazione di quest'ultima disposizione, vedi il comma 264, lett. c), del predetto [art. 1](#), L. 244/2007. Infine la presente lettera è stata così modificata dall'[art. 83, comma 28-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#); tali disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008, ai sensi di quanto disposto dal comma 28-ter del medesimo [art. 83, D.L. 112/2008](#).

(7) Lettera così sostituita dall'[art. 1](#), comma 261, lett. e), n. 1), L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per la decorrenza dell'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 264, lett. c), del predetto [art. 1](#), L. 244/2007.

(8) Vedi, anche, l'[art. 14](#), comma 9, L. 24 dicembre 1993, n. 537, l'[art. 7](#), comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'[art. 30](#), comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'[art. 1](#) del D.L. 15 settembre 2006, n. 258.

(9) Vedi, anche, l'[art. 1](#), D.L. 15 settembre 2006, n. 258.

(10) Lettera prima modificata dall'[art. 31](#), comma 1, lettera a), L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituita dal comma 3 dell'[art. 15](#), L. 28 dicembre 2001, n. 448.